

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE AREE ORTICOLE

Art. 1 – Finalità

L'Amministrazione Comunale, allo scopo di contribuire concretamente a favorire l'integrazione e l'inserimento dei cittadini nella vita sociale del territorio, mette a disposizione dei lotti di terreno (nel Capoluogo e nelle frazioni) destinati a coltivazione orticola. L'intervento si propone di permettere ai cittadini di impiegare il tempo libero in un'attività ricreativa e di socializzazione senza scopo di lucro, favorendo occasioni di socializzazione e di valorizzazione dell'autoproduzione di ortaggi e frutta.

L'attività non può avere scopo di lucro; i prodotti ricavati dalla coltivazione degli orti non possono essere commercializzati.

Art. 2 - Requisiti per l'assegnazione

Per avere diritto all'assegnazione di un lotto di terreno da adibire ad uso ortivo, le cui dimensioni non possono superare i 40 mq., sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) essere residenti nel Comune di Ozzano dell'Emilia.
- b) avere compiuto i 18 anni;
- c) il nucleo familiare del richiedente non deve avere a disposizione un altro terreno da coltivare.

Avranno priorità i pensionati che non svolgono nessuna attività lavorativa e le famiglie, i giovani e gli adulti che versano in particolari situazioni di disagio economico segnalati dai servizi sociali territoriali.

Art. 3 – Modalità di assegnazione

Per ottenere un lotto di terreno l'interessato deve presentare domanda scritta di assegnazione allo Sportello Sociale, precisando la preferenza per una zona ortiva tra quelle esistenti. L'assegnazione viene effettuata mediante provvedimento di concessione d'uso gratuita, rispettando l'ordine cronologico di presentazione delle domande. A parità di data di presentazione della domanda il criterio di assegnazione terrà conto delle priorità previste all'art. 2.

Per richiedere il cambio dell'orto nella medesima area orticola o in altra area, l'interessato deve presentare domanda scritta allo Sportello Sociale che terrà conto delle richieste pervenute e provvederà alle nuove assegnazioni, rispettando l'ordine cronologico, nel momento in cui si libereranno i lotti di terreno richiesti.

In nessun caso può essere assegnato più di un orto per nucleo familiare.

L'assegnazione avviene in capo al richiedente o ad altro componente del nucleo familiare che potrà subentrare all'assegnatario in caso di decesso di quest'ultimo, purchè in possesso dei requisiti di cui all'art. 2.

Art. 4 – Durata

Il provvedimento di concessione in uso gratuito ha durata quinquennale, rinnovabile, su espressa richiesta, solo in caso di assenza di lista di attesa, fatta eccezione per le persone ultra sessantenni per i quali il rinnovo sarà automatico salvo espressa rinuncia.

E' fatta salva la possibilità per l'assegnatario di comunicare la disdetta in qualsiasi momento.

Art.5 - Conduzione dei lotti di terreno

Gli assegnatari si impegnano a:

- a) coltivare l'orto personalmente o con l'aiuto dei componenti il proprio nucleo familiare. Si può ricorrere ad aiuti esterni per lavori più pesanti;
- b) mantenere l'orto ordinato e sgombro da materiali di risulta;
- c) provvedere, eventualmente, alla recinzione dell'orto con semplici paletti di legno o di ferro, colorati di verde, alti non più di mt. 1, tra i quali corre un filo di metallo non spinato, plastificato;
- d) non installare tettoie, capanni o altre costruzioni, ad eccezione – per il solo periodo invernale – di serre, con una altezza dal suolo non superiore a mt. 1,20;
- e) contenere l'altezza delle colture e dei relativi sostegni, entro mt. 1,60;
- f) non allevare o detenere sul lotto animali di qualsiasi specie;
- g) non coltivare piante che possano danneggiare i vicini assegnatari, o piante illegali e dannose per la salute;
- h) nelle parti di uso comune, mantenere puliti e sgombri da oggetti personali i viottoli di passaggio, in particolare le strisce adiacenti al proprio appezzamento ed, inoltre, puliti ed ordinati i capanni per gli attrezzi;
- i) non usare anticrittogamici e diserbanti, né incenerire rifiuti o scarti delle coltivazioni, salvo eventuali autorizzazioni per l'incenerimento dei rifiuti organici;
- j) conferire i rifiuti negli appositi contenitori di raccolta differenziata;

L'irrigazione dell'orto deve essere attuata con acqua proveniente dall'acquedotto comunale o con acqua piovana. Gli assegnatari, al fine di non favorire il proliferare della zanzara tigre, si impegnano a:

1. eseguire l'annaffiatura diretta, tramite tubo di gomma o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
2. sistemare tutti i contenitori ed altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
3. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta ermetica gli eventuali serbatoi d'acqua.

Art. 6 – Riunioni e compiti referenti aree ortive

L'Assessore di competenza, una volta l'anno, convoca una riunione con gli assegnatari delle aree ortive dislocate sul territorio, alla quale partecipa un referente amministrativa dell'Ufficio Servizi Sociali, in qualità di segretaria verbalizzante.

In tale riunione i presenti nominano, per ogni area ortiva, uno o due assegnatari in qualità di referenti, con i seguenti compiti:

- a) favorire armonici rapporti tra gli assegnatari;
- b) segnalare all'Ufficio Servizi Sociali l'inosservanza, da parte di uno o più assegnatari, delle norme dettate all'art.5 del presente regolamento;
- c) segnalare all'Ufficio Servizi Sociali eventuali disservizi a carico dell'Amministrazione Comunale;
- d) indicare all'Ufficio Servizi Sociali suggerimenti e proposte manifestate dagli assegnatari per migliorare la gestione delle aree ortive di pertinenza;
- e) dare comunicazione all'Ufficio Servizi Sociali, entro la fine del mese di novembre di ogni anno, della lettura del contatore dell'acqua posto nella propria area ortiva;
- f) contribuire all'eventuale organizzazione di iniziative culturali, ricreative e sociali.

L'Assessore di competenza può, inoltre, indire incontri con gli assegnatari ogni qualvolta lo ritiene opportuno, per comunicazioni importanti ed urgenti riguardanti tutte o in parte le aree ortive.

Art. 7 - Revoca dell'assegnazione

La mancata coltivazione del lotto di terreno per oltre un anno, l'inosservanza delle norme per la conduzione di cui all'art. 5 del presente Regolamento o la perdita dei requisiti per l'assegnazione, possono dar luogo alla revoca dell'assegnazione da parte del Comune.

L'Ufficio Servizi Sociali provvedere alla revoca dell'assegnazione, motivandola in forma scritta, qualora venga a conoscenza che l'assegnatario non coltivi l'orto da oltre un anno o per la perdita dei requisiti richiesti per l'assegnazione medesima.

L'Ufficio Servizi Sociali, su segnalazione scritta del referente dell'area ortiva della mancata osservanza delle norme previste all'art.4 del presente Regolamento, richiede per iscritto chiarimenti all'assegnatario inadempiente. In caso di mancata risposta entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di chiarimenti o di immotivata risposta, l'assegnazione viene revocata con comunicazione scritta all'assegnatario.

Art. 8 – Impedimento fisico dell'assegnatario e/o decesso

L'assegnatario non può concedere ad altri, sotto alcuna forma, l'utilizzo del terreno assegnatogli. Nel caso di impedimento fisico temporaneo dell'assegnatario, questi dovrà darne immediatamente notizia all'Ufficio Servizi Sociali fornendogli il nominativo del suo temporaneo sostituto.

In caso di decesso dell'assegnatario, i familiari dovranno informare l'Ufficio Servizi Sociali. Il lotto di terreno potrà essere assegnato al coniuge, ad un figlio e/o parente convivente che ne faccia domanda e sia in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

In ogni caso l'orto resta a disposizione dei familiari, per il raccolto degli ortaggi, nei trenta giorni successivi alla data del decesso dell'assegnatario.

Art. 9 – Pagamento quote

Le spese derivanti dal consumo dell'acqua, sono poste a carico dell'assegnatario dell'orto e comunicate dall'Amministrazione Comunale.

ART.10 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il 01/01/2014. Le assegnazioni in essere a quella data avranno durata di anni 5 (cinque) decorrenti dal 01/01/2014, salvo espressa rinuncia.